



## TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

a cura di B. Albertazzi

*Continua l'esame ed il commento al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008. In particolare verrà esaminata la disciplina (non modificata) applicabile al trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di cui all'art. 110. Verrà esaminata inoltre la disciplina del trattamento in tali impianti di reflui contenenti sostanze pericolose.*

Dispone l'art.110 del D.Lgs 152/2006 e S.M. (non modificato sul punto dal D.Lgs 4/2008):

1. "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3<sup>1</sup>;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui all'artico-

lo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22."

I commi 1 e 2 del testo vigente riproducono gli omologhi dell'art. 36 del decreto 152/99. Una novità è contenuta nel terzo comma.

Viene infatti introdotta la possibilità che il gestore del servizio idrico integrato accetti i rifiuti liquidi (che continuano ad essere definiti come "materiali e rifiuti") anche se provenienti da diverso ambito territoriale ottimale, rispetto a quello in cui è localizzato l'impianto, purché l'ambito di provenienza risulti sprovvisto di impianti adeguati.

Si tratta del superamento di un vincolo assolutamente improprio alla circolazione dei rifiuti che era stato posto in essere dal decreto del 1999.

Anche i commi 4 e 5 del nuovo testo riproducono gli omologhi dell'art. 36 del decreto 152.

Il comma 6 che dispone che allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

La nuova norma di cui al comma sesto si differenzia non poco da quella di cui all'art. 36, comma 6<sup>2</sup> del decreto 152/99 perché:

1) anziché fare riferimento alla **tariffa prevista per il servizio di depurazione richiama una apposita tariffazione che dovrà essere determinata dall'autorità d'Ambito e**

2) **il campo di applicazione di tale tariffa è ora assai più esteso ricomprendendo anche il trattamento dei rifiuti di cui al comma 2 e cioè tutti quelli che vengono smaltiti nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con**

\* Bernardino Albertazzi;  
"B.Albertazzi consulenze legali ambiente s.n.c."  
Giurista Ambientale; Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università Bocconi Milano.  
Via Dal Prato, 84 – Castelbolognese (Ra)  
Tel.: 0546/656637, 347/2512978  
Fax 0546/060569  
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

<sup>1</sup> "3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi."

<sup>2</sup> Che disponeva: "6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

il processo di depurazione, **previa autorizzazione**.

Il comma 7 ha il medesimo significato dell'omologa norma del 1999<sup>3</sup>. È inequivoco che il gestore del servizio idrico integrato che è tenuto all'effettuazione della comunicazione di cui al terzo comma per il trattamento dei rifiuti è soggetto ai **solli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico** ed è esclusa, di conseguenza l'applicazione delle altre disposizioni in materia di rifiuti e dunque quella relativa all'autorizzazione.

Il testo dell'art. 110, come la norma precedente, afferma che il gestore del servizio idrico integrato, nei soli casi in cui tratta i rifiuti tassativamente elencati ai sensi del comma 3 (condotta che può porre in essere ex comma 5 solo grazie ad una "iscrizione, previa comunicazione, in appositi elenchi di gestori, tenuti dall'autorità competente") è obbligato alla sola tenuta dei registri di carico e scarico. Quindi l'obbligo di comunicazione funge da presupposto per l'esenzione dagli altri adempimenti in materia di rifiuti (ivi compresa l'autorizzazione/iscrizione).

Conseguentemente il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti, in tutti gli altri casi, e cioè, **previa autorizzazione** ai sensi del comma secondo, è soggetto a tutti gli obblighi in materia di rifiuti, senza alcuna eccezione e quindi, esemplificativamente, ai

seguenti obblighi: Tenuta dei Registri di carico e scarico, Predisposizione del formulario d'accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, Iscrizione all'Albo.

Il primo periodo del settimo comma contiene un'esenzione dal rispetto della normativa in materia di rifiuti, per il *produttore dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche*. Tale soggetto è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'articolo 188<sup>4</sup> del T.U. per i produttori.

### IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHE TRATTANO RIFIUTI LIQUIDI: ABROGATO IL D.M. 367 DEL 2003

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2006, deve considerarsi implicitamente **abrogato**, in quanto sicuramente incompatibile con le disposizioni del nuovo decreto, il "**Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152**", entrato in vigore il 21 novembre 2003. Il decreto aveva avuto la pretesa di incidere, modificandola ed integrandola, sulla discipli-

na di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, ma anche sul **D.Lgs n. 99 del 1992** recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Il decreto 367 definiva nel proprio **allegato A per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario**, standard di qualità nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri.

Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità, disponeva il Decreto 367 nel punto 10<sup>5</sup> dell'art. 1 che "*il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B<sup>6</sup>*" del decreto 367. Come più volte sottolineato in vari scritti<sup>7</sup>, quel decreto era (anche prima del 29 aprile 2006) "**...inapplicabile da parte dei giudici e delle Pubbliche amministrazioni** in quanto, nel nostro ordinamento giuridico, fondato sulla gerarchia delle fonti del diritto, una norma di rango secondario, qual è un Decreto ministeriale sotto forma di Regolamento (il 367), **non può porre in essere disposizioni incompatibili con una norma di rango primario avente forza e valore di legge, qual è appunto un decreto legislati-**

<sup>3</sup> Che disponeva: "7. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3, ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (a), e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera (b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22".

<sup>4</sup> Il richiamato articolo dispone che:  
"1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.  
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:  
a) autosmaltimento dei rifiuti;  
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;  
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;  
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;  
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194."

<sup>5</sup> 10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del presente regolamento.

<sup>6</sup> "Allegato B (Articolo 1, comma 10) Acque reflue industriali

1. Per il raggiungimento e/o mantenimento degli standard di qualità fissati all'allegato A del presente regolamento l'autorità competente obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato A, all'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. I titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato A sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.

3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite

ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.

L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc.

4. I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.

5. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:

a) rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorità competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato A in sede di rilascio delle autorizzazioni in ragione dell'effettiva capacità dell'impianto di pretrattamento;

b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento, dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante

vo (il 152 del 1999 ed il 99 del 1992), se non nei casi in cui sia un'altra norma di legge ad "autorizzare" la norma secondaria a porre in essere disposizioni incompatibili (con) od abroganti la fonte primaria, sotto pena di inapplicabilità della norma secondaria nei termini sopra indicati.

In particolare la norma del DM 367 del 2003 che attribuisce all' "autorità competente" il potere di :

a) obbligare le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato A all'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi e

b) definire comunque, per le sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999."

era palesemente illegittima in quanto si poneva in palese contrasto con le norme imperative di cui al D.Lgs 152 del 1999, senza che alcuna norma di legge avesse delegato il DM 367 a modificare il D.Lgs 152 del 1999.

Era infatti evidente allora, come lo è anche oggi con il TU, che non esiste alcun potere delle Province o dei Comuni di fissare limiti di emissione agli scarichi che siano più restrittivi di quelli fissati dall'Allegato 5 del

D.Lgs 152, se non sulla base di puntuale normativa Regionale o del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

La medesima interpretazione era stata poi fornita, per quanto tardivamente, dallo stesso Ministero dell'ambiente che è l'estensore del decreto 367, sia pure con un atto, la direttiva, che non è vincolante per le Pubbliche Amministrazioni, e cioè con Direttiva del Ministero dell' Ambiente 27 maggio 2004 recante "Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose." (pubblicata nella GU n. 137 del 14-6-2004) .

*l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire, all'uscita dell'impianto di pre-trattamento e all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazione di sostanze pericolose non superiori di un fattore 20 rispetto agli standard di qualità di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento;*

*c) attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti liquidi, con installazione all'ingresso dell'impianto di trattamento e all'uscita dal medesimo in corrispondenza del punto di confluenza con il depuratore di misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici sui reflui in*

*entrata e in uscita dall'impianto di trattamento;*

*d) adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale;*

*e) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;*

*f) raggiungimento e mantenimento degli standard e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti;*

*g) capacità residua di trattamento valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto ed*

*alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;*

*h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.*

*6. L'autorizzazione di cui al punto 5 non può essere rilasciata qualora lo scarico recapiti nei corpi idrici con portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno o con scarsa capacità depurativa."*

*7 Mi permetto di rinviare alle rubriche legali del sottoscritto pubblicate su "Ingegneria Ambientale", ed. CIPA, negli anni 2004 e 2005.*

## B. ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c.

### I PROFESSIONISTI

**Bernardino Albertazzi**  
**Adriano Pesci**  
Giurista Ambientale  
Civile

Docente seminari Ambiente organizzati da Regione, Unione Province, A.R.P.A., UNIONCAMERE Emilia-Romagna, in collaborazione con le riviste Rifiuti Solidi e Ingegneria Ambientale.

**Fausto Galilei**  
Direttore ATO3 UMBRIA

**Piero Gennari**  
Penalista

**Saverio Chesi**  
Penalista

**Avv. Domenico Lavermicocca**  
Amministrativista

**Ing. Giancarlo Leoni** Già Dirigente Div. Reti HERA spa Bologna



Lo "Studio Albertazzi Consulenze Legali Ambiente", specializzato e attivo nel settore in tutto il centro-nord Italia, da oltre quindici anni, è disponibile, con i propri professionisti, a svolgere attività di consulenza, formazione e gestione del contenzioso penale, civile e amministrativo, aventi ad oggetto tutte le materie ricomprese nel c.d. sul Testo Unico Ambientale-Dlgs n. 152/2006 e S.M., in favore di aziende pubbliche e private, province, comuni, A.R.P.A. provinciali e regionali, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. In particolare tali attività hanno ad oggetto le discipline in materia di: Rifiuti, Discariche, Incenerimento, Scarichi, Bonifiche, Emissioni in Atmosfera, V.I.A., V.A.S., I.P.P.C.-A.I.A., Certificazioni Ambientali.

Via A. Dal Prato, 84 - 48014, Castelbolognese (RA)

Tel. 0546.656637; Cell. 347.2512978;

Fax 0546.060569

E-mail: [albertazzi.bernardino@fastwebnet.it](mailto:albertazzi.bernardino@fastwebnet.it)

C.F.-P.IVA 02206421204